



COMUNE DI VOLANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via Santa Maria, 36
38060 VOLANO (TN)
Tel. 0464 411250 Fax 0464 413427
e-mail: info@comune.volano.tn.it - PEC: comune@pec.comune.volano.tn.it
C.F. 00369340229

DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA	N. 100	DI DATA 30.11.2021
---	---------------	---------------------------

OGGETTO: Affido del servizio di assistenza informatica anno 2022.

CUP N. //	CIG. N. ZDD3425308
-----------	---------------------------

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 di data 12 aprile 2021 con la quale sono stati approvati il DUP 2021-2023, lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023, e la nota integrativa;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2021-2023 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 68 di data 15 aprile 2021;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 37 di data 25 novembre 2014;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 046 di data 29.11.2021 e ss.mm.;
- il Regolamento organico del personale dipendente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 26 marzo 2002 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 di data 4 giugno 2018;
- il Regolamento di organizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 di data 03 giugno 2020;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal primo gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e

passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Precisato che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, ai sensi del Regolamento di Contabilità, come evidenziato nel retro della presente determinazione,

ASSUME

la seguente determinazione.

Nel corso del 2020 il Comune di Volano ha avviato il processo di affido della gestione della rete informatica del Comune di Volano, comprensivo degli aspetti della tutela della sicurezza alla Trentino digitale spa, società in house, che ne è l'attuale amministratore di sistema.

Insieme a tale processo si è avviato quello della dematerializzazione dei documenti e degli archivi, processo che vedrà il suo compimento nel corso del 2022, nel corso del quale è prevista la dematerializzazione di tutti i documenti del comune (delibere, determine, ordinanze e decreti e verbali) e dei relativi archivi.

Considerato che per portare a compimento tale processo e per assicurare la quotidiana funzionalità della rete informatica con interventi puntuali e immediati, occorre sempre avere un tecnico informatico di riferimento.

Considerato che nell'organico del Comune di Volano non si rinviene una professionalità di tal natura, occorre rinvenire attraverso un affidamento tale servizio di assistenza.

Considerato che dallo storico degli interventi ordinari si stima una spesa annuale pari a 5.000,00 stimando circa 93 ore di assistenza, quale fabbisogno annuale stimato.

Considerato che la Cea Elettronica snc con sede a Rovereto a svolto fin d'ora con professionalità, puntualità ed elasticità nella gestione dei tempi di intervento e piena disponibilità e massima collaborazione, l'incarico di assistenza informatica per gli uffici comunali.

Considerato che in questo momento rivolgersi ad altro operatore economico comporterebbe un rallentamento di tale processo, già in grave ritardo per l'emergenza Covid, un maggior aggravio di spesa in quanto un nuovo operatore economico dovrebbe necessariamente svolgere un a fase di studio del sistema che comporterebbe inevitabilmente

nuove spese e un aggravio del processo in termini di tempo, mentre la Cea ha già posto in essere tutte le attività propedeutiche al passaggio al nuovo gestionale dei flussi documentali.

Si è quindi proceduto a richiedere un preventivo alla la Cea elettronica snc che lo ha fornito in data 24 novembre 2021 novembre prot. n.8756, in cui si prevede un costo orario per interventi tecnici e su server e reti, anche in teleassistenza, di euro 53,00 oltre iva con tariffazione a 15 min..

Rilevato che ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. 23/1990 e ss.mm. per l'acquisto di beni e servizi non compresi nelle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC), i comuni possono derogare dall'obbligo di utilizzo degli strumenti del mercato elettronico provinciale gestito dalla medesima agenzia o, in mancanza di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'agenzia o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP Spa o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente, ferma la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00.- Euro;

Tenuto conto dei prezzi di mercato e della qualità dell'offerta, si ritiene di procedere all'acquisizione delle forniture, a trattativa privata diretta in ragione dell'importo contrattuale nettamente inferiore alla soglia di € 46.400,00= prevista al comma 4 dell'articolo 21 della L.P. 23/1990 e ss.mm.

Ritenuto d'incaricare direttamente a trattativa privata la ditta CEA ELETTRONICA con sede a Rovereto, per la fornitura di quanto sopra descritto, in considerazione del fatto che l'importo di spesa è ampiamente contenuto entro il limite di legge che consente l'affido diretto a trattativa privata considerata anche l'urgenza dell'intervento oggetto del presente affidamento (art. 21, c. 4, della L.P. 23/1990), tenendo altresì conto dell'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso", accertati nei precedenti affidamenti alla ditta in parola;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con il sistema dell'affidamento diretto, per le motivazioni sopraesposte;

Dato atto che ai sensi della normativa vigente in materia di contratti:

- il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
- il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura;

- la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- il contratto è comunque risolto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall'appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;

Acquisita in data 29 novembre 2021 prot- n. 8878 la dichiarazione di possesso dei requisiti generali a contrarre con la pubblica amministrazione.

Accertato la regolarità del Durc (Numero Protocollo INAIL_30161263 Data richiesta 17/11/2021 Scadenza validità 17/03/2022) verificata in data 27 novembre 2021 l'assenza di annotazioni riservate Anac;

Dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 de D.Lgs 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto in essere per l'affidamento in parola ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e all'applicazione di una penale in misura pari al 20% del valor e del contratto, e dato atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 de D.Lgs 50/2016 si procederà alla risoluzione del contratto in essere per l'affidamento in parola ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

Visto il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: “*In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l'affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici, in casi specifici, e alle condizioni dettate dal comma 11 del citato articolo 103*”;

Visto l’art. 103 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i che prevede espressamente che: “*È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione*”;

Valutata l’opportunità di non chiedere la garanzia definitiva considerato che l’operatore economico incaricato in precedenza ha eseguito a regola d’arte le prestazioni richieste dalla Stazione appaltante;

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi degli artt. 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il codice riferito alla presente procedura è: CIG: **ZDD3425308**;

Rilevando la sussistenza di rischi interferenziali si calcola che i costi della sicurezza per il servizio in questione sia pari ad euro 30, si è inoltre provveduto a redigere il Duvri in atti che è parte della documentazione contrattuale in relazione all'affido del servizio in parola.

DETERMINA

1. di affidare il servizio di assistenza tecnica informatica alla Cea elettronica snc con sede a del Rovereto nei termini di cui alla proposta (prot. n. 771 del 27 gennaio 2021) agli atti., ai sensi di quanto disposto dall’art. 27, co. 2, lett. a) della L.P. 2/2016 e ss.mm.ii., per una spesa stimata in € 4.959,00, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a 30 euro oltre Iva a termini di legge, come meglio espresso in premessa. In relazione a tali prestazioni verrà applicato il prezzo offerto dall’operatore economico e accettato dall’Amministrazione con la sottoscrizione dell’ordinativo di fornitura;

2. di precisare che l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Al presente contratto è assegnato il codice CIG: **ZDD3425308**; Parimenti l'affidatario si obbliga, nell'esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti approvato dall'Amministrazione comunale e disponibile sul sito istituzionale del Comune. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave;
3. di impegnare la spesa complessiva di € 6.049,98.- (IVA compresa) alla Missione 01- Programma 11 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 (cap. 200) del bilancio 2022;
4. di dichiarare che l'obbligazione indicata al precedente punto diventa esigibile al 31.12.2022;
5. di perfezionare il contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale ed in particolare mediante firma digitale dell'offerta indicata in narrativa;
6. di dare atto che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile di procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale;
7. di precisare che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze, ai sensi del Regolamento di contabilità;
8. di dare atto, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. In materia di aggiudicazione di appalti, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in base al quale gli atti sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Giusi Antonella La Spina



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

IMPEGNI

Importo Euro	Cap.	Piano dei conti finanziario - U					Missione	Progr.	Comp.	Impegno n.
6.049,98	200	1	03	02	19	010	01	11	2022	114. 2022

VISTO CONTABILE DI DATA 30.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA E FINANZE

Luisa Zamboni

